

GIURISPRUDENZA CASA**NOMINA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE**

«La nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 cod. civ., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio». È il principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 2242/16, inedita) a proposito di fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012.

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

